

STATUTO

**SOCIAL LIVE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ASSEMINI CA VIA SASSARI 93

Numero REA: CA - 270455

Codice fiscale: 03425320920

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-09-2014 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" all'atto n°31770

Statuto

Titolo I

Denominazione, sede e durata

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita, con sede nel Comune di Assemini, la società cooperativa denominata "Social Live società cooperativa Onlus".

La cooperativa, con deliberazione assembleare, potrà istituire anche altrove sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze.

Art. 2 (Durata)

La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà, fatto salvo il diritto di recesso dei soci dissenzienti, con deliberazione assembleare, essere prorogata.

Titolo II

Scopo e oggetto

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La cooperativa, in conformità a quanto prescritto dalla legge 8 novembre 1991, n° 381 ("Disciplina delle cooperative sociali"), non ha scopo di lucro e suoi fini sono il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini con l'offerta delle prestazioni specificate nel successivo art. 4 e, ai sensi degli artt. 1, lett. a) della legge 381/1991, l'erogazione di servizi sociali, sanitari ed educativi.

La cooperativa s'ispira ai principi posti alla base del movimento cooperativo mondiale in rapporto ai quali agisce. Tali principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio tra le responsabilità ed i ruoli, lo spirito comunitario, il legame col territorio e l'equilibrato rapporto con lo Stato e con le altre istituzioni pubbliche.

La cooperativa, per curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo sociale, economico e culturale delle comunità, deve collaborare attivamente, su scala locale, nazionale e internazionale, con altri enti cooperativi, con altre imprese, con imprese sociali e con organismi del terzo settore.

La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali utilizzando le risorse della comunità e coinvolgendo nella propria attività volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, realizzando in tal modo, anche grazie all'apporto dei soci lavoratori, l'autogestione responsabile dell'impresa.

La cooperativa, con la gestione in forma associativa dell'impresa per l'esercizio della quale è costituita, si prefigge di offrire ai propri soci servizi e continuità di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali, opera in forma mutualistica e senza fini speculativi.

Per il raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa anche un rapporto di lavo-

ro, sia esso subordinato o autonomo o di qualsiasi altro tipo consentito, comprendendo tra le forme di lavoro utilizzabili dalla cooperativa i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale.

I modi di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci devono, ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n° 142 ("Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore"), essere disciplinate da uno specifico regolamento.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare verso i soci il principio della parità di trattamento. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerata l'attività mutualistica della società definita nell'articolo precedente, il suo orientamento alla solidarietà sociale, i requisiti e gli interessi dei soci in seguito determinati, la cooperativa ha per oggetto diretto le seguenti attività sociali, sanitarie e educative individuate nella legge 8 novembre 1991, n° 381:

- **gestire servizi socio-sanitari, educativi, assistenziali e riabilitativi in genere, orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, ai bisogni di persone portatrici di handicap, di minori, di malati terminali, di ex detenuti, di anziani e di ogni altro individuo in stato di bisogno;**
- **gestire servizi e centri d'aggregazione e di animazione sociale;**
- **gestire servizi di accompagnamento per il disbrigo di pratiche e centri per attività diurne, notturne ed estive;**
- **gestire servizi di sostegno socio educativo domiciliare per minori, anche portatori di handicap;**
- **gestire servizi e attività rivolte a favore degli immigrati, minori e adulti, a qualsiasi titolo presenti nel territorio italiano;**
- **gestire ludoteche, centri d'aggregazione giovanile, centri gioco, baby parking, servizi di baby sitting, servizi di asilo nido, itinerari turistico-culturali per anziani, minori, disabili e famiglie;**
- **gestire servizi di assistenza infermieristica e sanitaria a domicilio;**
- **gestire servizi di lavanderia e stireria per anziani, minori, disabili e famiglie;**
- **gestire servizi domiciliari di assistenza, di sostegno e di riabilitazione nelle famiglie, nelle scuole di ogni ordine e grado o in altre strutture di accoglienza;**
- **promuovere attività sportive, di sensibilizzazione, di ani-**

mazione, di formazione e di consulenza per anziani, minori, disabili e famiglie;

- gestire il trasporto di persone con automezzi idonei quali, a titolo esemplificativo, autoambulanze, pubblici e privati per anziani, minori, disabili e famiglie;
- svolgere servizio civile volontario secondo quanto previsto dall'attuale normativa nazionale;
- promuovere interventi finalizzati alla prevenzione, al recupero e al reinserimento sociale dei tossicodipendenti;
- gestire strutture sportive e culturali con annessi servizi di ristoro per anziani, minori, disabili e famiglie;
- promuovere interventi e servizi rivolti ai minori a rischio di devianza o coinvolti in attività criminose, atti a favorirne il recupero sociale, scolastico e lavorativo;
- promuovere attività sportive, culturali, educative e scolastiche atte a favorire l'inserimento e l'integrazione sociale dei portatori di handicap psichico e fisico, degli anziani, dei minori, dei disabili e delle famiglie e, per gli stessi soggetti, attività di organizzazione di eventi culturali e ricreativi in genere, compresa l'organizzazione di fiere e convegni;
- gestire biblioteche;
- progettare, organizzare e gestire strutture e servizi poli-funzionali che operino anche per il recupero psicofisico e motorio e l'avviamento professionale di portatori di handicap;
- gestire colonie marine e montane per minori, anche disabili;
- gestire servizi e centri di accoglienza e di sostegno di stranieri, minori e non, al fine di facilitarne l'inserimento sociale e l'integrazione;
- gestire case famiglia e comunità alloggio per minori anche sottoposti a provvedimenti alternativi alla detenzione in carcere dall'autorità giudiziaria minorile, assicurando loro sostegno psicopedagogico e assistenza materiale;
- gestire centri di prima accoglienza e comunità per madri in difficoltà atti a favorire l'inserimento della madre e del minore in un nucleo familiare idoneo;
- gestire servizi di assistenza scolastica e domiciliare ai minori portatori di handicap;
- organizzare seminari, convegni e corsi di formazione per genitori, per insegnanti e per operatori;
- promuovere attività finalizzate alla prevenzione della dispersione scolastica istituendo centri d'ascolto per il disagio adolescenziale;
- gestire servizi rivolti all'avviamento al lavoro di disoccupati di lungo periodo e di soggetti svantaggiati in genere.

La cooperativa potrà inoltre occuparsi della gestione di ospedali e di case di cura per lunga degenza, di studi medici specialistici e poliambulatori e di altre strutture paramediche indipendenti, di assistenza sociale, infermieristica residenziale e non per anziani, per persone affette da disturbi men-

tali o che abusano di sostanze stupefacenti o alcoliche;

- gestire laboratori di analisi cliniche e di igiene e di profilassi;
- gestire centri di dialisi, di radioterapia, di omeopatia, di agopuntura, di radiologia, di odontoiatria, di tricologia e di fisioterapia e stabilimenti termali.

In relazione a quanto sopra la cooperativa ha lo scopo di prestare, senza alcun fine di lucro, ricovero personale, assistenza e accoglienza alle persone anziane e alle persone bisognose in genere, finalizzata alla promozione umana e alla promozione sociale.

In particolare la cooperativa orienta la propria attività al fine di:

- migliorare la qualità della vita, lo sviluppo dell'autonomia e della dignità delle persone che vivono in condizioni di disagio e di emarginazione sociale, personale o che presentino gravi problemi derivanti dal loro stato psico-fisico e delle persone a rischio di incorrere in detti problemi;
- fornire un'assistenza sociale, sociosanitaria e riabilitativa confacente alle loro necessità e predisporre altresì un'adeguata attività preventiva.

Per il perseguimento del proprio oggetto sociale, la cooperativa potrà inoltre:

- a) - promuovere ogni forma di azione diretta a sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi di disagio e sofferenza e richiamare l'attenzione degli organi amministrativi e legislativi dello stato e degli enti locali e le forze politiche affinché vengano applicate e rispettate le leggi che tutelano le persone più deboli;
- b) - collaborare con i predetti organismi per il conseguimento di un risultato migliore;
- c) - fornire prestazioni di assistenza socio-sanitaria, socio riabilitativa, domiciliare, in comunità o presso enti e simili in favore di disabili o persone con necessità psico-fisiche;
- d) - gestire autonomamente o in regime di convenzione con enti pubblici, servizi di assistenza diretta alle persone con disagio sociale e personale, con handicap fisico, psichico e sensoriale, con sofferenza psichiatrica, nonché persone anziane, promuovendone anche la partecipazione alla vita della comunità circostante;
- e) - acquisire, in funzione del sostegno e della realizzazione di progetti socio riabilitativi, strutture abitative da destinare a residenze o semiresidenze (appartamenti, comunità, centri diurni o altro e strutture di altro tipo (laboratori con attività artistiche artigianali espressive, corporee e musicali, attività legate all'ambiente e alla terra) per progetti riabilitativi centrati sul lavoro o sullo sviluppo di interessi personali;
- f) - mettere a disposizione le strutture di cui al punto precedente per la valorizzazione di progetti realizzati dalla co-

operativa o da altri organismi che abbiano le medesime finalità;

g) predisporre interventi di prevenzione, di assistenza e di sostegno a donne, a minori e a loro familiari in situazioni di difficoltà, ivi comprese le persone anziane e a persone che vogliano affrontare e risolvere problematiche relative alla condizione di dipendenza da sostanze stupefacenti o altro;

h) gestire corsi di formazione professionale, attività integrative scolastiche e occupazionali nei confronti delle medesime persone in condizioni di obiettivo svantaggio e di quelle che non versino in tali condizioni o che siano comunque indispensabili per la buona riuscita del programma didattico-formativo reso nei confronti degli svantaggiati.

Nel caso in cui per lo svolgimento di alcune delle attività sociali dovesse essere richiesta l'iscrizione in particolari albi o ordini professionali, la società dovrà operare avvalendosi delle prestazioni di soggetti iscritti in tali albi o ordini professionali con i quali dovrà stipulare i relativi contratti di prestazione professionale o di lavoro subordinato.

Per il conseguimento degli scopi sociali la cooperativa potrà:

- assumere interessenze e partecipazioni, in qualsiasi forma, in altre imprese, società, cooperative, consorzi ed enti, costituiti o costituendi, e partecipare alla loro attività;
- aderire e partecipare a enti e a organismi economici consorziali e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e ad agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti e il credito;
- contrarre mutui, aperture di linee di credito in conto corrente e per lo sconto, anticipazioni passive, operazioni di factoring e di leasing e sottoscrivere qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito ordinario e speciale e con società finanziarie e acquistare titoli di Stato o garantiti dallo Stato, nei limiti fissati dalla legge;
- costituire o essere socia di società per azioni e società a responsabilità limitata, nei limiti stabiliti dalle disposizioni di legge;
- richiedere e utilizzare le provvidenze disposte dall'Unione Europea, dallo Stato Italiano, dalla Regione Autonoma della Sardegna e da enti locali e territoriali e i finanziamenti e i contributi disposti dai predetti organismi;
- aderire a consorzi e a organismi che abbiano scopi simili o analoghi a quelli della cooperativa e che ne siano integrativi, fornendo gli avalli e le garanzie necessarie per il loro sviluppo;
- curare la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale dei propri soci;
- commercializzare, anche in proprio e tramite terzi gestori e intermediari, tutta la propria produzione e occasionalmente di terzi, di qualsiasi genere essa sia e in tutte le forme possibili.

La cooperativa può ricevere prestiti dai soci per il fine del raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri e nei limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti.

I modi di svolgimento di tale attività saranno definiti con uno specifico regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

La cooperativa non potrà compiere attività diverse da quelle contemplate nel precedente articolo 3 e in quest'articolo 4.

Titolo III

Soci cooperatori

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

1) soci lavoratori, anche appartenenti a categorie di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/1991, che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori nei quali opera la cooperativa, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative, possono partecipare direttamente all'attività dell'impresa sociale e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo. A costoro sono richiesti requisiti di capacità professionali adeguata allo svolgimento delle loro mansioni, capacità di lavoro in equipe ed in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale nel campo lavorativo e, in ogni caso, accettazione e adesione allo scopo mutualistico;

2) soci volontari, persone fisiche che, ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla stessa legge, prestano la propria attività lavorativa gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche, pubbliche e private negli statuti delle quali sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle cooperative sociali.

Ogni socio, in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate, deve essere iscritto nelle specifiche sezioni del libro dei soci.

Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e coloro i quali esercitino in proprio imprese concorrenti con quella dalla cooperativa.

Art. 6 (Categoria speciale di soci loro recesso ed esclusione)

La cooperativa, ai sensi del terzo comma dell'articolo 2527 c.c., potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori i diritti ed obblighi dei quali sono disciplinati in quest'articolo.

Il numero dei soci ammessi nella categoria speciale non potrà mai essere superiore ad un terzo del numero dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale, in funzione del loro interesse

all'inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, potranno essere ammesse soltanto persone in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio alla categoria speciale, nei limiti di legge, è stabilita dall'organo amministrativo nel momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto soltanto nelle deliberazioni concernenti l'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa.

Il socio appartenente alla categoria speciale, in qualsiasi momento e dandone preavviso almeno tre mesi prima, può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 di questo statuto. Il recesso, una volta esercitato, allo spirare del termine del preavviso, ha effetto sia per il rapporto sociale sia per il rapporto mutualistico.

Costituiscono motivo di esclusione del socio appartenente alla categoria speciale quelle specificate nell'articolo 11 di questo statuto e le seguenti:

- a) inosservanza dei doveri inerenti alla formazione;
 - b) carente partecipazione alle assemblee sociali e agli eventi partecipativi organizzati dalla cooperativa;
 - c) mancato adeguamento agli standard produttivi o mancato rispetto degli obblighi di partecipazione all'attività economica della cooperativa finalizzati all'inserimento del socio appartenente alla categoria speciale nell'organizzazione aziendale.
- Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla categoria speciale potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di permanenza nella categoria stabilito nel momento della sua ammissione. Il socio appartenente alla categoria speciale, se non ha esercitato il diritto di recesso o, nei casi previsti nei commi precedenti, non è stato escluso, al termine del periodo di permanenza in tale categoria è ammesso a godere dei diritti spettanti ai soci cooperatori.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve, a cura dell'organo amministrativo, essere comunicato all'interessato e annotato nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto in questo titolo, si applicano le disposizioni stabilite per i soci cooperatori.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio deve far pervenire all'organo amministrativo una domanda scritta che, se si tratta di persona fisica, deve contenere:

- a) nome, cognome, residenza, data, luogo di nascita, codice fiscale e, se posseduti, indirizzo di posta elettronica e numero di telefax del richiedente;
- b) la specificazione dell'effettiva attività lavorativa o di

studio svolta in precedenza, della condizione o della capacità professionale e delle specifiche competenze possedute a proposito dei requisiti stabiliti nello statuto;

c) l'ammontare, che non potrà essere inferiore né superiore ai limiti di legge, della quota di capitale che intende sottoscrivere;

d) la categoria di socio cooperatore alla quale richiede di essere ammesso;

d) la dichiarazione di conoscere e di accettare integralmente lo statuto e i regolamenti sociali e della volontà di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali;

e) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale disciplinata negli articoli 35 e 38 di questo statuto e di presa visione effettiva del regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Chi intende essere ammesso in qualità di socio lavoratore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), nella domanda di ammissione dovrà inoltre specificare:

a.1) l'effettiva attività svolta, la condizione o la capacità professionale e le competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;

b.1) l'impegno di conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni ed in rapporto alla quantità di lavoro disponibile nella cooperativa.

Chi intende essere ammesso in qualità di socio volontario, oltre a quanto stabilito nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), nella domanda di ammissione dovrà anche specificare:

a.2) l'impegno di conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;

b.2) le specifiche competenze possedute.

Fermo restando quanto disposto nel secondo comma dell'art. 2522 c.c., quando la richiesta di ammissione è formulata da società, associazioni ed enti, oltre a quanto stabilito nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda deve contenere le seguenti notizie, dati e documenti:

f) ragione sociale o denominazione, forma giuridica, sede legale, codice fiscale, partita IVA, indirizzo di posta elettronica e numero di telefax;

g) copia della deliberazione dell'organo sociale che ha deciso la domanda;

h) qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti stabiliti nel precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve, a cura dell'organo ammi-

nistrativo, essere comunicata all'interessato e annotata nel libro dei soci.

L'organo amministrativo, entro sessanta giorni dalla richiesta, deve motivare la deliberazione di rigetto della domanda d'ammissione e comunicarla agli interessati.

Il soggetto che ha inviato la richiesta di ammissione in società, in caso di suo diniego da parte dell'organo amministrativo, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego può chiedere che sulla domanda si pronunci l'assemblea. L'assemblea, se non è convocata per decidere sull'ammissione, delibera sulle domande non accolte in occasione della prima convocazione successiva.

L'organo amministrativo, nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa al bilancio deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte sull'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) nei modi e nei termini stabiliti dall'organo amministrativo, al versamento:

- del capitale sottoscritto;
- dell'eventuale tassa di ammissione stabilita dall'organo amministrativo quale rimborso delle spese d'istruttoria della domanda d'ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato, su proposta dell'organo amministrativo, dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

I soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b), sono anche obbligati:

a.1) a non aderire ad altre società che perseguano scopi sociali identici a quelli della cooperativa e svolgano attività concorrenti, a non prestare, salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo accordata in considerazione della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, delle sue modalità di prestazione e della quantità di lavoro disponibile nella cooperativa, attività lavorativa in favore di terzi che esercitino imprese aventi oggetto uguale o analogo a quello della cooperativa;

b.1) a mettere a disposizione, in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa, secondo quanto previsto nel rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della stessa cooperativa, le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro.

I soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b), sono anche obbligati:

a.2) a prestare, nei modi e nei limiti di quanto stabilito nei regolamenti interni, la propria attività di volontariato.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dal momento della ricezione della relativa comunicazione che deve essere fatta alla cooperativa con lettera raccomandata.

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione concernente le informazioni comunicate nella domanda di ammissione o in seguito. Tali variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento e per morte.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.) e fatto salvo quanto stabilito per i soci sovventori, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di prestare l'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la cooperativa o per i motivi specificati in dettaglio nello specifico regolamento;
- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa.

Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purché siano trascorsi almeno due esercizi sociali dall'ammissione nella cooperativa.

Il recesso dei soci volontari è libero.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla cooperativa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. L'organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e, non oltre i seguenti dieci giorni, trasmettere la relativa comunicazione al socio mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione dinanzi al collegio arbitrale.

Il recesso, per quanto riguarda il rapporto sociale, ha effetto dalla data della comunicazione del provvedimento d'accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha effetto dalla data della comunicazione del provvedimento d'accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno o nei contratti di lavoro instaurati.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del so-

cio che:

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali o abbia perduto i requisiti per l'ammissione o, nel caso di socio lavoratore, abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la cooperativa o che, nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via definitiva l'attività di volontariato;

b) salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a quindici giorni per adeguarsi, sia stato gravemente inadempiente alle obbligazioni derivanti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscano al rapporto mutualistico e alle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) previa intimazione da parte dell'organo amministrativo non adempia, entro trenta giorni, al versamento del controvalore delle quote sottoscritte o al pagamento di somme di denaro dovute alla società a qualsiasi titolo;

d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con quella della cooperativa;

e) nel caso di socio lavoratore, nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti o commetta mancanze o inadempimenti gravi tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari o per giusta causa o per giustificato motivo.

L'esclusione è comunicata al socio mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il socio escluso può, ai sensi dei successivi articoli 37 e 38, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'esclusione, opporsi ad essa ricorrendo all'organismo arbitrale. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro.

L'esclusione diventa operante dalla data della ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.

Art. 12 (Morte del socio)

In caso di morte del socio i suoi eredi o legatari hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote liberate per l'intero, eventualmente rivalutate, nella misura e nei modi stabiliti nei successivi articoli 13 e 14.

Gli eredi e i legatari del socio deceduto insieme alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza devono consegnare un atto di notorietà o altra documentazione idonea allo scopo nella quale figurino quali siano gli aventi diritto al pagamento.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi devono, entro sei mesi dalla data del decesso, designare l'erede o il legatario che li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione, si applica l'art. 2347, secondo e terzo comma, del codice civile (*Indivisibilità delle*

azioni).

Gli eredi che abbiano i requisiti per l'ammissione nella società, dopo la deliberazione dell'organo amministrativo che ne accerta i requisiti nei modi e con le procedure stabiliti nell'articolo 7 che precede, succedono nella partecipazione del socio defunto. In mancanza d'ammissione degli eredi e dei legatari del socio defunto, si liquida la sua quota sociale secondo le disposizioni dell'art. 13.

Nel caso in cui il socio defunto abbia lasciato più eredi o legatari, se il rapporto mutualistico non può svolgersi con ciascuno dei successori a causa di morte e la società non consente la divisione della quota sociale caduta in successione, gli eredi e i legatari del socio defunto devono nominare un loro rappresentante comune. La società decide sulla successione nella quota sociale del defunto nei modi stabiliti nell'art. 7 che precede.

Quando la società dovesse essere contraria alla prosecuzione del rapporto e quando non si dovesse verificare il subentrare di alcun erede nel rapporto, si procede alla liquidazione nei modi stabiliti nell'articolo 13.

Art. 13 (Rimborso della quota)

I soci receduti e i soci esclusi hanno diritto soltanto al rimborso delle quote liberate per l'intero, eventualmente rivalutate. La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale della quota e il rimborso del sovrapprezzo, se versato, se ancora esistente nel patrimonio della cooperativa e se non sia stato destinato, ai sensi del terzo comma dell'articolo 2545 *quinquies* c.c., ad aumenti gratuiti del capitale.

Il rimborso della quota deve avvenire sulla base dei risultati del bilancio concernente l'esercizio sociale durante il quale si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso e responsabilità dei soci cessati)

La cooperativa non è tenuta a rimborsare le quote ai soci receduti o esclusi o agli eredi del socio deceduto se la richiesta concernente il rimborso non sia stata inoltrata entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale durante il quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle quote delle quali non è stato richiesto il rimborso entro tale termine deve, con deliberazione dell'organo amministrativo, essere devoluto alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi stabiliti nel precedente articolo 11, lettere b), c) e d) devono risarcire i danni e, se determinata dal relativo regolamento, pagare l'eventuale penale.

La cooperativa può compensare il credito derivante da penali, se previste dal relativo regolamento, dal risarcimento dei danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti stabiliti nell'articolo 1243 c.c. col debito del rimborso delle quote, del sovrapprezzo, del pagamento delle prestazioni mutualistiche e del rimborso di prestiti.

Il socio che cessa di fare parte della società, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto, risponde verso la cooperativa del pagamento dei conferimenti ancora dovuti.

Se, entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo, si dovesse manifestare l'insolvenza della società, il socio uscente sarebbe obbligato verso di essa nei limiti di quanto ricevuto. Gli eredi del socio defunto rispondono verso la società nello stesso modo ed entro lo stesso termine.

Titolo IV

Soci sovventori

Art. 15 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni contenute nel terzo titolo di questo statuto, nella cooperativa possono essere ammessi anche i soci sovventori disciplinati nell'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n° 59 (Nuove norme in materia di società cooperative).

Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere per oggetto denaro, beni in natura e crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili.

La quota ha un valore minimo di € 100,00.

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale disciplinato nel successivo articolo 20, numero uno, lettera b) di questo stesso statuto.

Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente dopo che l'organo amministrativo abbia espresso il proprio gradimento.

Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare all'organo amministrativo il nome dell'acquirente proposto e lo stesso organo deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento dell'acquirente proposto dal socio che intende trasferire la propria partecipazione, l'organo amministrativo deve indicarne un altro gradito o deve rimborsare al sovventore il valore della quota, come stabilito nel successivo articolo 19.

Art. 18 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere decisa dall'assemblea che ne deve determinare anche l'ammontare complessivo e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione che spetta ai soci cooperatori.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce anche i compiti at-

tribuiti all'organo amministrativo per l'emissione della partecipazione.

Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)

I diritti dei soci sovventori sono così disciplinati:

- il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è di due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;
 - se si deve ridurre il capitale sociale per perdite, esse gravano anche sul fondo costituito con i conferimenti dei sovventori in base al rapporto tra tali conferimenti e il capitale conferito dai soci cooperatori;
 - ai soci sovventori è riservato il diritto di eleggere, quando esso sia collegiale, un terzo dei membri dell'organo amministrativo;
 - i voti spettanti ai soci sovventori sono attribuiti in base all'ammontare dei conferimenti da costoro effettuati:
un voto fino a € 10.000,00 di capitale sottoscritto;
due voti oltre € 10.000,00 e fino a € 30.000,00 di capitale sottoscritto;
tre voti oltre € 30.000,00 e sino a € 50.000,00 di capitale sottoscritto;
quattro voti oltre € 50.000,00 e sino a € 80.000,00 di capitale sottoscritto;
cinque voti oltre € 80.000,00 di capitale sottoscritto.
- In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti e rappresentati in ciascun'assemblea. Se, per qualunque motivo, si dovesse superare tale limite, i voti dei soci sovventori dovranno essere computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti a essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;
- i soci sovventori hanno diritto, a semplice richiesta, di recedere trascorsi due anni dalla loro ammissione. La decorrenza dell'esercitabile diritto di recesso è fissata dalla data di ricezione della sua notifica.

Titolo V

Patrimonio sociale ed esercizi sociali

Art. 20 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:

- 1) dal capitale sociale che è variabile ed è formato:
 - a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore minimo non inferiore ai limiti di legge (il valore della quota detenuta da ciascun socio non può neanche essere superiore ai limiti di legge);
 - b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori che confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale;
- 2) dalla riserva legale indivisibile costituita con gli utili individuati nel successivo articolo 22 e col valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi ed ai legatari di soci deceduti;

3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato col denaro versato, ai sensi del precedente articolo 8, dai soci;

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o costituita per legge.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né allo scioglimento della società.

Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno né a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società.

Art. 22 (Bilancio d'esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo redige il progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere sottoposto per la sua approvazione all'assemblea dei soci entro centoventi giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale o entro centottanta giorni se è redatto un bilancio consolidato o quando sia richiesto da particolari esigenze concernenti la struttura e l'oggetto della società segnalate dall'organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali, imputandoli:

a) alla riserva legale indivisibile in misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;

b) al fondo mutualistico per la promozione e per lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 59/1992, nella misura stabilita nella stessa legge;

c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;

d) all'eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti e alle condizioni stabiliti nell'articolo 7 della legge 59/1992;

e) a eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'assemblea, in ogni caso, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, può destinare gli utili alla costituzione di riserve indivisibili.

L'Assemblea può, in ogni caso, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, destinare gli utili alla costituzione di riserve indivisibili o a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

L'assemblea, entro la misura massima stabilita per le cooperative a mutualità prevalente, può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soci non cooperatori.

Art. 23 (Ristorni)

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di

esercizio può, quando i risultati dell'attività mutualistica lo consentano, appostare somme al conto economico a titolo di ristorno.

L'assemblea che approva il progetto di bilancio, tenuto conto di quanto stabilito nei commi seguenti, delibera sull'erogazione dei ristorni.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso, ai sensi del primo comma e del secondo comma, lettera a), dell'articolo 3 della legge 142/2001, superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere fatta considerando la quantità e la qualità degli scambi mutualistici intercorsi tra la cooperativa ed il socio ed eventualmente, secondo quanto stabilito nell'apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, c.c. e da predisporre a cura dell'organo amministrativo, sulla base dei seguenti criteri, distinti per ciascuna categoria di soci cooperatori, considerati singolarmente o combinati tra loro.

Per i soci lavoratori si terrà conto di:

- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno;
- qualifica professionale;
- compensi erogati;
- tempo di permanenza nella cooperativa;
- tipologia del rapporto di lavoro.

Per i soci fruitori si terrà conto del valore economico dei servizi forniti e remunerati nell'esercizio.

I ristorni, destinati ai soci lavoratori o ai soci fruitori, potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del valore della quota detenuta da ciascun socio.

Titolo VI

Organi sociali

art. 24 (Organi sociali)

Sono organi della cooperativa:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'organo amministrativo;
- c) il collegio dei sindaci, se nominato.

Art. 20 (Funzioni dell'Assemblea)

L'assemblea:

- a) approva il bilancio e destina gli utili;
- b) delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci sovventori;
- c) nomina e revoca l'organo amministrativo;
- d) procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
- e) determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori e ai sindaci;
- f) delibera sul compimento di operazioni che comportano una

sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

g) provvede alle modifiche dell'atto costitutivo;

h) delibera, ai sensi del precedente articolo 23, sull'eventuale erogazione del ristorno;

i) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;

j) approva, come stabilito nell'articolo 6 della legge 142/2001, il regolamento interno di lavoro e gli eventuali regolamenti interni;

k) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

l) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento della liquidazione;

m) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e da questo statuto e sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti sottopongono alla sua approvazione.

Il verbale dell'assemblea che delibera in merito ai precedenti punti g) e k) deve essere redatto da un notaio.

L'assemblea deve tenersi almeno una volta all'anno nei tempi indicati nel precedente articolo 26.

L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'organo amministrativo lo ritenga necessario o per la trattazione di argomenti che, facendone domanda scritta agli amministratori, sottopongono alla sua approvazione tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

In quest'ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 26 (Convocazione dell'assemblea)

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo con un avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'assemblea è convocata nella sede sociale ma può anche riunirsi in un Comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata ai soci o consegnata a mano almeno otto giorni prima dell'adunanza.

In alternativa, l'assemblea può essere convocata mediante comunicazione trasmessa ai soci con lettera raccomandata a mano o mediante telefax o posta elettronica da inviare nei recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che vi sia prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

L'assemblea deve tenersi almeno una volta all'anno nei tempi previsti nel precedente articolo 22.

L'assemblea inoltre può essere convocata dall'organo amministrativo ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo, e comunque non oltre venti giorni dalla richiesta, qualora ne sia fatta richiesta scritta dal collegio dei sindaci o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

In assenza delle formalità prescritte per la convocazione, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)

L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'assemblea, fatta eccezione per le deliberazioni previste nell'ultimo comma del successivo articolo 28, delibera su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno col voto favorevole espresso della maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

Per deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione l'assemblea delibera col voto favorevole espresso da almeno due terzi dei soci.

Art. 28 (Voto e intervento)

Ai sensi dell'articolo 2538 c.c., nelle assemblee hanno diritto di voto gli iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. I soci cooperatori persone giuridiche, in base ai parametri stabiliti dal relativo regolamento o secondo quanto deliberato nel provvedimento di accoglimento della domanda di ammissione, potranno avere un massimo di cinque voti per la quota posseduta.

Per i soci sovventori si applicano le disposizioni del precedente art. 19.

L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e, in particolare, a condizione che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche tramite l'ufficio di presidenza, accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, costatare e proclamare i risultati

della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente i fatti dell'assemblea oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sull'argomento all'ordine del giorno;

d) siano specificati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della cooperativa nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi la riunione ritenere svolta nel luogo in cui sono presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente in assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore che non sia amministratore, sindaco o dipendente della cooperativa.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di un socio. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare in assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano nell'impresa.

I soci persone giuridiche sono rappresentati in assemblea dal legale rappresentante o da altro soggetto da costui designato. Per le votazioni si procede normalmente col sistema dell'alzata di mano o con altro metodo, legalmente consentito, deliberato dall'assemblea.

Le elezioni alle cariche sociali devono avvenire a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'assemblea.

Art. 29 (Presidenza dell'assemblea)

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dal vicepresidente, e, in assenza anche di costui, dalla persona designata dalla stessa assemblea col voto espresso della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea costatarne la regolare costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Art. 30 (Amministrazione)

La società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'assemblea al momento della nomina, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da due a cinque, eletti dall'assemblea che, di volta in volta, ne determina il numero.

Nel caso in cui la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, qualora non vi abbia provveduto direttamente l'assemblea all'atto della nomina, esso elegge nel suo seno il presidente e il vicepresidente.

L'amministratore unico o la maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori o tra le persone designate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori restano in carica a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina. Gli amministratori sono rieleggibili.

Art. 31 (Compiti dell'Organo amministrativo)

L'organo amministrativo, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge, è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Nel caso di nomina di un consiglio di amministrazione, gli amministratori, con esclusione delle materie stabilite nell'articolo 2381 c.c. e di quanto stabilito nell'articolo 2544 c.c. in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidano sui rapporti mutualistici con i soci, possono, determinandone il contenuto, i limiti e gli eventuali modi d'esercizio della delega, assegnare parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei componenti l'organo o ad un comitato esecutivo formato da alcuni amministratori.

Almeno ogni sessanta giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori e, se esistente, al collegio sindacale, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo in termini di dimensioni e caratteristiche effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 32 (Convocazioni e deliberazioni)

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, o quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal presidente mediante lettera, telefax o e-mail da inviare non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, mediante telegramma, in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi siano informati almeno un giorno prima della riunione.

In caso d'inerzia o impossibilità del presidente, la convocazione può essere fatta anche dal vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'amministratore in carica più anziano per età.

Le adunanze del consiglio di amministrazione sono valide quando v'intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In quest'ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
2. che sia effettivamente possibile al presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, costatare e proclamare i risultati della votazione;
3. che sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
4. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati e partecipare alla votazione simultanea sull'argomento all'ordine del giorno e, quando necessario, visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente, nel quale deve trovarsi anche il segretario al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale nel relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

Ogni amministratore deve comunicare agli altri amministratori e al collegio sindacale, se nominato, l'interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendone il consiglio di amministrazione.

Art. 33 (Integrazione dell'organo amministrativo)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più membri del consiglio di amministrazione, gli altri li sostituiscono nei modi stabiliti nell'articolo 2386 c.c., non ricorrendo tuttavia, se esso non sia stato nominato, la necessità dell'approvazione del collegio sindacale.

Se viene meno la maggioranza dei membri del consiglio d'amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea affinché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'amministratore unico o di tutti i membri del consiglio di amministrazione, l'assemblea deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del collegio sindacale l'assemblea può essere convocata da ogni socio.

Art. 34 (Compensi agli amministratori)

Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti all'amministratore unico, ai membri del consiglio di amministrazione e ai membri del comitato esecutivo, se nominato.

Spetta all'organo amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli amministratori investiti di particolari cariche. L'assemblea può anche riconoscere agli amministratori un trattamento di fine mandato.

Art. 35 (Rappresentanza)

L'amministratore unico o il presidente del consiglio di amministrazione hanno la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. Il consiglio di amministrazione può nominare direttori generali, istitutori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri attribuitigli spettano al vicepresidente la sottoscrizione del quale costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

L'amministratore unico o il presidente del consiglio di amministrazione, nei limiti delle deleghe conferite loro, possono conferire procure speciali per singoli atti o categorie di atti ad altri consiglieri e ad estranei.

Art. 36 (Collegio sindacale)

Il collegio sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge.

Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata all'atto della nomina dall'assemblea per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il collegio sindacale, quando nominato, esercita anche la revisione legale dei conti ed è quindi integralmente composto da revisori legali dotati dei requisiti di legge.

La società, quando non sussiste l'obbligo della nomina del collegio sindacale, se lo ritiene opportuno, può, con delibera dell'assemblea dei soci, nominare per l'affidamento del controllo contabile un revisore contabile o una società di revisione iscritti nel relativo registro istituito presso il Ministero della Giustizia. I modi di nomina, la durata dell'incarico ed il relativo compenso sono regolati nei commi precedenti. L'assemblea dei soci può prevedere oltre al controllo contabile anche altre competenze specificatamente determinate al conferimento dell'incarico.

Titolo VII Controversie

art.37 (Clausola arbitrale)

Le eventuali controversie riguardanti diritti disponibili concernenti l'applicazione e l'interpretazione di questo statuto e quelle relative ai rapporti tra i soci, la società ed i soci e tra la società ed i suoi organi, devono formare oggetto di un tentativo di mediazione devoluto alla Camera di Conciliazione istituita dalla Camera di Commercio di Cagliari, oppure in base alla procedura di mediazione di altro organismo di mediazione, scelto su espressa e concorde richiesta delle parti, tra quelli iscritti nel relativo registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Sono devolute, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, alla cognizione di arbitri rituali nominati secondo le disposizioni di legge e nei modi stabiliti nel successivo articolo 38:

- a) tutte le controversie sorte tra soci o tra soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie promosse da amministratori, liquidatori o sindaci o nei loro confronti.

La clausola arbitrale del comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore deve essere accompagnata dall'espressa adesione alla clausola del comma precedente.

L'arbitrato è disciplinato dalle norme contenute nel regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Art. 38 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono nominati in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad € 250.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia, osservati i criteri stabiliti negli articoli 10 e seguenti c.p.c., si tiene conto della domanda di arbitrato;
- b) tre, per le altre controversie;
- c) in caso di controversie di valore indeterminabile il numero degli arbitri è stabilito dal consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

In difetto di designazione gli arbitri sono nominati dal presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, fermo restando quanto stabilito da disposizioni legislative, deve essere comunicata alla società.

Gli arbitri decidono secondo diritto. Il lodo è impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili e quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.

Gli arbitri, salvo che chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione e per non più di una volta, negli altri casi stabiliti dalla legge, nel caso in cui sia necessario disporre una consulenza tecnica d'ufficio e in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio, decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima costituzione dell'organo arbitrale.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale, come previsto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della Camera Arbitrale, sono anticipate da tutte le parti con vincolo di solidarietà.

Per ogni altra questione non esplicitamente prevista in questo e nel precedente articolo la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione vigente nel momento dell'introduzione della domanda.

Titolo VIII

Scioglimento e liquidazione

Art. 39 (Scioglimento anticipato)

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della cooperativa nomina uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 40 (Devoluzione del patrimonio finale)

In caso di scioglimento della società l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 17, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora pagati;
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 59/1992.

Titolo IX

Disposizioni generali e finali

art. 41 (regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società e i soci, determinando criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività

mutualistica, l'organo amministrativo, oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, sottoponendoli all'approvazione dell'assemblea dei soci che li dovrà approvare con le maggioranze stabilite per le modifiche statutarie, potrà elaborare altri specifici regolamenti. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se costituiti.

**Art. 42 (Principi di mutualità,
indivisibilità delle riserve e devoluzione)**

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono inderogabili e devono essere, di fatto, osservati. In particolare, ai sensi dell'articolo 2514 c.c., la cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- d) dovrà, in caso di scioglimento della cooperativa, devolvere, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, l'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 43 (Rinvio)

Per quanto non disciplinato in questo statuto, valgono le norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto nel titolo VI del libro V del codice civile, contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 dello stesso codice, si applicano, se compatibili, le norme stabilite per disciplinare le società a responsabilità limitata.

Fenu Enrico

Carlo Mario De Magistris

Io sottoscritto Carlo Mario De Magistris, notaio in Cagliari ed iscritto al Collegio Notarile di Cagliari, Lanusei ed Oristano, certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n.82, che si trasmette ad uso del Registro delle Imprese.